

3438

AMBIENTE

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità ed il contenuto della variante di piano regolatore di Magadino

del 4 aprile 1989

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato al Gran Consiglio relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione della variante di piano regolatore di Magadino.

In virtù degli art. 21 e 22 cpv. 2 della legge edilizia cantonale (LE) l'approvazione di un PR o di una variante allo stesso compete al Consiglio di Stato, la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Gran Consiglio che decide in ultima istanza.

Con risoluzione n. 4004 del 12 luglio 1985 il Consiglio di Stato ha approvato il PR dei comuni del Gambarogno e con risoluzione n. 7220 dell'11 ottobre 1988 la variante di PR concernente il comune di Magadino.

Contro questa decisione nei termini previsti dall'art. 22 cpv. 2 LE sono pervenuti i seguenti 2 ricorsi:

1. Luciano Ranzoni  
6572 Quartino
2. avv. Giancarlo Crespi  
p.c. Carla Modena  
casella postale 1020  
6501 Bellinzona

Ricorso n. 1 - Luciano Ranzoni

Il ricorrente contesta la decisione di approvazione della variante di PR e ritiene che il suo ricorso sia stato esaminato con superficialità e incompetenza.

Non cita comunque, a comprova della sua affermazione, alcun fatto nuovo e determinante ai fini del suo secondo reclamo.

Per lo scrivente Consiglio, la scelta (norma) del comune permane tuttora valida e applicabile nel caso concreto, la riconferma in pratica del testo ricorsuale inoltrato in prima istanza con la ripetizione delle argomentazioni che contestano il contenuto e quindi l'approvazione della variante di PR, ripropone il commento richiamando la risoluzione governativa citata dalla pagina 3 e seguenti.

Si propone pertanto di respingere il ricorso nel senso dei considerandi richiamando integralmente le osservazioni portate al ricorso precedente.

Ricorso n. 2 - Carla Modina, f.m.n. 1485 e 1487 RFD

La ricorrente ribadisce a più riprese le argomentazioni portate a sostegno del ricorso di prima istanza, sviluppando le diverse tematiche sollevate precedentemente ma senza apportare dei fatti nuovi che potrebbero mutare o addirittura cambiare la presa di posizione dello scrivente Consiglio, espressa in occasione dell'approvazione della variante di PR. Ci sono però degli aspetti prettamente giuridici riguardanti delle denunciate irregolarità procedurali (delega del Consorzio al Comune, decisione del CC di Magadino prima della delega, assoluta mancanza di piani esplicativi, carenza di presupposti per modificare il PR) che dovranno essere trattati più diffusamente dagli esperti commissionali che hanno studiato a fondo questo specifico aspetto legale delle residenze primarie e secondarie. L'approfondimento già acquisito su questo tema servirà per rispondere convenientemente ed esaurientemente alle controargomentazioni della ricorrente.

Nel merito però della normativa si rimanda al diffuso commento contenuto nel ricorso di prima istanza e precisamente sui temi seguenti: base legale, interesse pubblico, proporzionalità, uguaglianza giuridica, affidamento, arbitrio, ecc.).

Per principio, considerato quanto scritto in occasione del primo e del presente ricorso si propone di respingere il ricorso nel senso dei considerandi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Generali  
p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli